

*Parma, 20 luglio 2021*

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia  
di Parma

Pec: [ordine.parma@ingpec.eu](mailto:ordine.parma@ingpec.eu)

All'Ordine degli Architetti, P.P.C. della  
Provincia di Parma

Pec: [archparma@pec.aruba.it](mailto:archparma@pec.aruba.it)

All'Ordine dei dottori Agronomi e  
Forestali di Parma

Mail: [segreteriaapr@agronomiforestali-rer.it](mailto:segreteriaapr@agronomiforestali-rer.it)

Al Collegio Provinciale dei Geometri e  
Geometri Laureati di Parma

Pec: [collegio.parma@geopec.it](mailto:collegio.parma@geopec.it)

Al Collegio dei Periti agrari di Parma

Pec. [collegio.parma@pec.peritiagrari.it](mailto:collegio.parma@pec.peritiagrari.it)

***Oggetto: Irrogazione della sanzione per ritardata presentazione delle  
dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione al Catasto Fabbricati  
Modifiche al Front End presentazione Dichiarazioni Docfa di Sister***

La Direzione Centrale Servizi catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare ha inviato agli Uffici affinché se ne desse notizia agli Ordini e Collegi Professionali una nota di pari oggetto di cui si riportano di seguito ampi stralci.

*Come noto, l'art. 28 del Regio decreto-legge del 13/04/1939 n. 652, come modificato dal Decreto-legge del 10/01/2006, n. 4, Articolo 34 quinquies, prescrive che "I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere*

*dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati". Il medesimo termine è stabilito anche per le dichiarazioni di variazioni, ex art. 20 del Regio decreto-legge citato.*

*Al fine di valutare la tempestività della domanda, nel modello di dichiarazione Docfa deve essere compilato uno specifico campo (data ultimazione lavori) che consente, all'algoritmo implementato nei sistemi informativi, di stabilire se occorra o meno procedere all'irrogazione della sanzione.*

È stato riscontrato dalla Direzione Centrale SCCPI che spesso vengono commessi da parte dei professionisti errori nella compilazione della data di ultimazione lavori, che vengono rilevati solamente quando l'Ufficio irroga la sanzione prevista con conseguente richiesta di rettifica in autotutela per annullamento della sanzione stessa.

*Per limitare al massimo il numero di errori è stato richiesto al partner tecnologico Sogei di inserire, nella piattaforma Sister, una nuova finestra di controllo (che sarà attivata dal giorno **10/08/2021**), con la quale si richiede al tecnico abilitato di ripetere la data di ultimazione dei lavori, già indicata nel documento, prima della sua presentazione. Nel caso in cui la data indicata nel documento (e ripetuta su Sister al momento del suo caricamento a sistema) ecceda il termine fissato dalla norma, il sistema informatico avviserà il professionista con uno specifico messaggio, invitandolo ad avvalersi dello strumento deflativo del ravvedimento operoso.*

Le istanze in autotutela per l'annullamento degli avvisi di irrogazione della sanzione, che dovessero essere presentate a valle dei descritti interventi evolutivi, potranno essere accolte solo in caso di riscontro puntuale della documentazione a supporto trasmessa dal professionista, richiedendone riscontro agli Enti titolari (in particolare, i competenti uffici edilizia ed urbanistica delle amministrazioni comunali).

Cordiali saluti

IL CAPO UFFICIO  
Stefano Rallo

\*firmato digitalmente

Firma su delega del Direttore Provinciale Elio Padovano